

**Pio Mirra**

Docente Liceo Classico "N. Zingarelli" - Cerignola (FG)  
[pio.mirra@istruzione.it](mailto:pio.mirra@istruzione.it)

Art. 26 del CCNL/03 comparto scuola al comma 5 recita: *"L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali."*

Dunque il contratto sancisce che l'attività di insegnamento deve esplicarsi in non meno di 5 giorni settimanali, ma non fa esplicito riferimento al cosiddetto "giorno libero".

Vi è tuttavia l'articolo 2078 del codice civile, che prevede: *"In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge"*.

Nel caso dei docenti l'uso più favorevole al lavoratore è avallato da una prassi ormai consolidata, secondo cui il giorno libero viene concesso ai docenti senza alcuna eccezione.

Inoltre la fruizione del giorno libero viene incontro alle problematiche del personale docente, che utilizza tale giorno per esigenze personali, non gravando così sull'istituzione scolastica con la richiesta di permessi o giorni di ferie, per i quali è necessario trovare le sostituzioni.

L'unica discrezionalità del Dirigente Scolastico e dei collaboratori che insieme a lui presiedono alla compilazione dell'orario settimanale per tutti i docenti dell'istituzione scolastica, può interessare quale giorno libero assegnare al docente, alcune volte contravvenendo ai desiderata del docente stesso.

Pertanto è corretto che la prassi consolidata venga regolamentata anche attraverso la contrattazione di istituto, in cui ad es. si danno indicazioni sui criteri adottati per la distribuzione del giorno libero o per il cambio del giorno libero con un altro insegnante. Infatti alcune scuole cercano di evitare malumori o disfunzionalità nella didattica legati alla distribuzione dell'orario settimanale e del giorno libero dei docenti, facendo loro indicare le preferenze e stabilendo dei criteri secondo cui accontentare, nei limiti del possibile, le richieste. In questo modo si tenta di garantire omogeneità all'interno della stessa istituzione scolastica.

Anche i docenti con orario di servizio completo in due o tre scuole hanno diritto alla fruizione del giorno libero, con le stesse modalità dei colleghi che prestano attività di insegnamento in una sola sede.

Inoltre l'art.37 del nostro CCNL al comma 3 recita: *"In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio."*

Non esiste, a meno che non sia esplicitamente regolamentato dalla contrattazione di istituto, il recupero del giorno libero, qualora in esso i docenti siano stati comunque impegnati in attività di servizio.

Va ricordato infatti che il giorno libero è un giorno di servizio, in cui non si esplica l'attività di insegnamento in classe, ma è possibile essere impegnati nelle Attività Funzionali all'insegnamento (art. 27 del CCNL), siano essi di carattere individuale come preparazione delle lezioni e delle esercitazioni o correzione degli elaborati o di carattere collegiale, come la partecipazione al collegio dei docenti o di classe. Analogamente non spetta il recupero qualora il docente nel proprio giorno libero sia impegnato in qualità di docente accompagnatore in un viaggio di istruzione.

Possono usufruire di più di un giorno libero i docenti che si trovano in regime di part time verticale, avendo un orario di servizio strutturato in non meno di 3 giorni lavorativi a settimana.